Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 3– Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali – Unità centrale di crisi

Registro – Classif:

Trasmissione elettronica

N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE PREVENZIONE
SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA
Data di arrivo
Data registraz. 17 MAR. 2017
Prot. N. 10521
Indice classificazione E-740.20.10
Fascicolo

Assessorati sanità Servizi veterinari
Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari

IIZZS

Comando Carabinieri per la tutela della salute – NAS

Organizzazioni di categoria del settore avicolo

e, p.c. IZS delle Venezie sede del Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria

Commissione Europea – DG SANTE
Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu

MiPAAF

SEGGEN

UFF. VIII DGSAF
FNOVI

AMNVI

Organizzazioni dei veterinari

LORO SEDI

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 110521 data 17/03/2017, pagina 1 di 2

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 - Revoca misure straordinarie di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria.

In riferimento all'oggetto, tenuto conto della situazione epidemiologica allo stato attuale favorevole e degli esiti dei controlli straordinari effettuati, sentito l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria, le misure straordinarie adottate con il dispositivo dirigenziali Dispositivi dirigenziale prot. DGSAF n. 3833 del 15 febbraio 2017 e successive modifiche, **sono da intendersi revocate a far data 17 marzo 2017**.

Nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna permangono i controlli straordinari sul carico dei tacchini da carne alle modalità sotto riportate:

"Gli animali devono essere testati con tamponi tracheali nelle 96 ore precedenti il primo carico secondo le seguenti numerosità:

- 20 tamponi tracheali per capannone fino a un massimo di 100 (se presenti e per quanto possibile, i tamponi devono essere effettuati privilegiando i soggetti morti)

E, a partire dal giorno 21 marzo 2017:

- 5 prelievi di sangue per capannone, con un minimo di 10 fino a un massimo di 20 prelievi per allevamento."

Si ringrazia della collaborazione e si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referenti del procedimento:
Dott. Pierdavide Lecchini
Dott.ssa Olivia Bessi

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 110521 data 17/03/2017, pagina 2 di 2